



**Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici**

**GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO
MINIMO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE
(ai sensi del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n.59)**

(17 ottobre 2005)

L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (d’ora in poi APAT) ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (d’ora in poi MATT) hanno sottoscritto una Convenzione Quadro per la regolamentazione del supporto tecnico scientifico che APAT garantisce al MATT nelle attività relative all’attuazione della direttiva 96/61/CE “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, nota come Direttiva IPPC.

APAT e MATT hanno anche sottoscritto un piano programmatico che individua le attività richieste ad APAT.

*Questo documento è un prodotto dal Servizio IPPC del Dipartimento Stato dell’Ambiente e Metrologia Ambientale dell’APAT e risponde **alla scheda del piano programmatico denominata “Temi n. 8 – Proposte in materia di decreti attuativi - Prodotto atteso: e) procedure autorizzatorie in caso impianti con diverse competenze IPPC concorrenti”.***

Hanno contribuito alla redazione:

<i>Francesco Andreotti</i>	<i>Consulente APAT</i>
<i>Roberto Borghesi</i>	<i>Consulente APAT</i>
<i>Alessandro Casula</i>	<i>Consulente APAT</i>
<i>Nicolò Ciccotelli</i>	<i>Consulente APAT</i>
<i>Fabio Fortuna</i>	<i>APAT</i>
<i>Anna De Luzi</i>	<i>APAT</i>
<i>Michele Ilacqua</i>	<i>APAT</i>
<i>Antonino Letizia</i>	<i>APAT</i>
<i>Luisa Marani</i>	<i>Consulente APAT</i>
<i>Alfredo Pini</i>	<i>APAT</i>
<i>Nazzareno Santilli</i>	<i>Consulente APAT</i>
<i>Alessia Usala</i>	<i>APAT</i>

Per eventuali commenti ovvero per entrare in contatto con gli autori di questo documento è possibile scrivere o telefonare all’APAT che è sita al numero 48 di via Vitaliano Brancati, 00144 Roma, centralino 06 50071, anche tramite il sito internet “ www.apat.gov.it”.

INDICE

1. Generalità.....	4
2. Glossario e definizioni.....	5
3. Identificazione delle normative di riferimento	6
4. Norme riguardanti l'autorizzazione integrata ambientale.....	7
4.1 – Disposizioni generali rintracciabili sul D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.....	7
4.2 – Disposizioni specifiche e contenuti dell'autorizzazione integrata ambientale	10
4.3 – Disposizioni emanate con la Linea Guida Generale	18
4.4 – Sanzioni previste dal D. Lgs 18 febbraio 2005, n. 59	20
5. Considerazioni generali sulle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.....	23
6. Individuazione degli elementi minimi che costituiscono l'autorizzazione integrata ambientale.....	25
ELEMENTO N. 1 – DEFINIZIONI	26
ELEMENTO N. 2 – PARTE INTRODUTTIVA.....	27
ELEMENTO N. 3 – ATTIVITA' AUTORIZZATA	29
ELEMENTO N. 4 – CONVINCIMENTI E MOTIVAZIONI	30
ELEMENTO N. 5 – VALORI LIMITE DI EMISSIONE	32
ELEMENTO N. 6 – DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI ULTERIORI.....	35
ELEMENTO N. 7 – PRESCRIZIONI VIA O RAPPORTI DI SICUREZZA	36
ELEMENTO N. 8 – DURATA, RINNOVO E RIESAME	37
ELEMENTO N. 9 – OBBLIGHI DI NOTIFICA	38
ELEMENTO N. 10 – MODIFICHE ALL'IMPIANTO.....	39
ELEMENTO N. 11 – GESTIONE DEL FINE VITA D'IMPIANTO	39
ELEMENTO N. 12 – ASPETTI ECONOMICI	39
ELEMENTO N. 13 – SANZIONI	40
ELEMENTO N. 14 – AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE	41
ELEMENTO N. 15 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	42
ALLEGATO A: NORMATIVE DI RIFERIMENTO.....	43
A.1 - Gestione Integrata dell'Inquinamento e V.I.A.	43
A.2 - Inquinamento atmosferico (contenimento delle emissioni inquinanti)	45
A.3 - Inquinamento idrico	48
A.4 - Inquinamento acustico	50
A.5 - Gestione dei rifiuti	51
A.6 - Riutilizzo di rifiuti come combustibili	55
A.7 - Danno ambientale e rischi di incidente rilevante	58
A.8 - Sostanze e preparati pericolosi	60
A.9 - Risparmio energetico	63
A.10 - Certificazione ambientale di prodotto/Strumenti volontari.....	64

1. Generalità

La guida ha lo scopo di illustrare l'oggetto ed il contenuto minimo dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza statale che i gestori degli impianti in cui sono svolte le attività elencate nell'allegato V del **D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59** richiedono all'autorità competente ai sensi della normativa vigente.

Il documento è indirizzato, quindi, agli operatori appartenenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (autorità competente), alle Regioni, agli enti locali e ai partecipanti alla conferenza dei servizi, al responsabile del procedimento e in genere ai soggetti che si occupano dell'istruttoria e del rilascio dell'AIA di competenza statale, nonché dei gestori degli impianti per i quali è previsto l'obbligo di richiesta dell'AIA e del pubblico interessato, così come definito nelle note seguenti.

Nella fase di presentazione della domanda e di preparazione degli elaborati il gestore ha avuto a disposizione la GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, destinata principalmente ai soggetti interessati alla richiesta e all'ottenimento dell'AIA di competenza statale. Il presente studio è da considerarsi complementare alla guida citata.

2. Glossario e definizioni

Nel documento saranno adottate alcune abbreviazioni con i seguenti significati:

Decreto	Dove non diversamente specificato, si intenderà il D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) pubblicato nel Suppl. Ord. n. 72 alla Gazzetta Ufficiale N. 93 del 22 Aprile 2005
AIA	Autorizzazione Integrata Ambientale
BAT	Best Availables Technologies
EMAS	Environmental Management and Audit Scheme
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control, come definito nella direttiva 61/96/CE
MTD	Migliori Tecniche Disponibili
VIA	Valutazione di Impatto Ambientale
VLE	Valori Limite di Emissione
Altre definizioni sono riportate nel cap. 5	

3. Identificazione delle normative di riferimento

Nell'Allegato A, vengono richiamate le principali disposizioni normative comunitarie e nazionali applicabili in materia ambientale alle attività produttive ed in particolare:

- A. 1 [Gestione Integrata dell'Inquinamento e V.I.A.](#)
- A. 2 [Inquinamento atmosferico](#)
- A. 3 [Inquinamento idrico](#)
- A. 4 [Inquinamento acustico](#)
- A. 5 [Gestione dei rifiuti](#)
- A. 6 [Riutilizzo di rifiuti come combustibile](#)
- A. 7 [Danno ambientale e rischi di incidente rilevante](#)
- A. 8 [Sostanze e preparati pericolosi](#)
- A. 9 [Risparmio energetico](#)
- A.10 [Certificazione ambientale di prodotto /Strumenti volontari](#)

La ricognizione normativa proposta in Allegato A intende indirizzare il lettore verso le norme rilevanti della vigente legislazione ambientale ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

L'elenco che viene presentato non ha alcuna pretesa di completezza né può essere adottato nei procedimenti autorizzativi come riferimento unico ed esauriente, tanto più che esso non comprende una parte di normativa, quella eventualmente riguardante il settore produttivo di appartenenza dell'impianto IPPC oggetto della autorizzazione (desumibile invece dalla Linea guida di settore) e quella di genesi regionale, che comunque deve essere presa in considerazione e rispettata nell'esercizio delle attività suddette.

4. Norme riguardanti l'autorizzazione integrata ambientale

4.1 – Disposizioni generali rintracciabili sul D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59

L'Autorità competente è tenuta a rilasciare al Gestore che ne fa richiesta in modo conforme alla normativa vigente, entro **centocinquanta giorni** dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nel decreto. Tale termine può essere prorogato a trecento giorni nei casi previsti dal comma 20 dell'art. 5 del Decreto.

L'Autorità competente può chiedere **integrazione** alla documentazione, indicando il termine massimo, non inferiore a **trenta giorni**, per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso, i termini si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa.

L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II del decreto.

Ogni autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso, secondo quanto indicato all'articolo 7 del decreto, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite (art. 5 – comma 18). L'autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate.

Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento deve essere messa a disposizione del pubblico, presso lo stesso Ufficio individuato dall'Autorità competente per la fase istruttoria.

Ove l'Autorità competente non provveda al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dall'art. 5 comma 12, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334 (conosciuto come Decreto Seveso bis) si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I dello stesso Decreto, al quale si rinvia per consultazione

Direttiva 13 ottobre 2003, n. 2003/87/Ce (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 25 ottobre 2003 n. L 275)
Direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio

Allegato II

ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI GIÀ IN ATTO, DA CONSIDERARE SOSTITUITE DALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203)
2. Autorizzazione allo scarico (D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)
3. Autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti (D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 27)
4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 28)
5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, art. 7)
6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati (D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, art. 5)
7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.Lgs. 1992, n. 99, art. 9) (1)
8. Comunicazione ex art. 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n.22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione .

Ai sensi dell'art. 5, comma 14 il presente allegato II è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.

(1) Si noti che l'attività non è di per sé soggetta al presente decreto, ma può essere oggetto di autorizzazione integrata ambientale nei casi sia tecnicamente connessa ad una attività di cui all'allegato I

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Art. 5.

Poteri sostitutivi

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

4.2 – Disposizioni specifiche e contenuti dell'autorizzazione integrata ambientale

Nelle note seguenti si riporta per maggiore comodità un estratto delle principali disposizioni vigenti tratte dal Decreto, ed in particolare dall'art. 7 (Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale).

L'art. 7 si compone di 9 commi, in cui vengono forniti i criteri per il rilascio dell'AIA. I nove commi riguardano, in linea di massima:

- comma 1 → requisiti e principi generali;
- comma 2 → rapporti tra VIA e AIA;
- comma 3 → valori limite delle emissioni;
- comma 4 → utilizzo delle MTD;
- comma 5 → linee guida MTD;
- comma 6 → monitoraggio e controllo;
- comma 7 → fuori regime;
- comma 8 → rapporti con la SEVESO;
- comma 9 → altre disposizioni.

Nel seguito sono riportati gli stralci dei commi dell'articolo 7 ed i relativi richiami legislativi.

(art. 7 - comma 1)

L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 8 al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso

ART. 3 (Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale)

1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia

- tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
 - e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 - f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

ART. 8 (Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale)

1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

(art. 7 - comma 2)

In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione di tale normativa devono essere prese in considerazione per il rilascio dell'autorizzazione.

ART. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- m) **modifica dell'impianto**: una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente;
- n) **modifica sostanziale**: una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

(art. 7 - comma 3)

3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento

dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.

Nota:

Gli impianti di cui al **punto 6.6 dell'allegato I** sono i seguenti:

6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- a) 40.000 posti pollame;
- b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
- c) 750 posti scrofe.

ALLEGATO III

ELENCO INDICATIVO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI DI CUI E' OBBLIGATORIO TENER CONTO SE PERTINENTI PER STABILIRE I VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Aria

1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.
2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.
3. Monossido di carbonio.
4. Composti organici volatili
5. Metalli e relativi composti.
6. Polveri.
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre).
8. Cloro e suoi composti.
9. Fluoro e suoi composti.
10. Arsenico e suoi composti.
11. Cianuri.
12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera.
13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF).

Acqua

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico.
2. Composti organofosforici.
3. Composti organici dello stagno.
4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso.

5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili.
6. Cianuri.
7. Metalli e loro composti.
8. Arsenico e suoi composti.
9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici.
10. Materie in sospensione.
11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare).
12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD).

(art. 7 - comma 4)

4. Fatto salvo l'articolo 8, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 3 fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.

ART. 8 (Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale)

1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

(art. 7 - comma 5)

5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, del presente decreto. In mancanza delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, per gli impianti nuovi l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato IV del presente decreto.

ART. 4 (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili)

1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato I è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato IV e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 14, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 14, commi 3 e 4.

2.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinati dei requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.

4. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente decreto, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente decreto se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36.

Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281

"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città' ed autonomie locali" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997 (Rettifica G.U. n. 217 del 17 settembre 1997)

Allegato IV

Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 2 comma 1, lettera o)3, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione.

1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.
2. Impiego di sostanze meno pericolose.
3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.
4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico.
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti;
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.
9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica.
10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.
11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre le conseguenze per l'ambiente;

12. Informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali.

(art. 7 - comma 6)

6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, e del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 11, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, quanto previsto dal presente comma può tenere conto dei costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'osservatorio di cui all'articolo 13 o, nelle more della sua attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici.

ART. 18 (Disposizioni finali)

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art.11, comma 3, del presente decreto, sono a carico del gestore.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per le attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal presente decreto, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 5, comma 9. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità, delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 5, comma 9. Tali oneri, posti a carico del

gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tal fine gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

ART. 11 (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)

1.
2.
3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e con oneri a carico del gestore:
 - a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

(art. 7 - comma 7)

7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.

(art. 7 - comma 8)

8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In caso di decorrenza del termine stabilito dall'articolo 5, comma 12, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede al suo successivo aggiornamento, una volta concluso il procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.

Il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334 (conosciuto come Decreto Seveso bis) si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I dello stesso Decreto, al quale si rinvia per consultazione

(art. 7 - comma 9)

9. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente. Le disposizioni di cui al successivo articolo 10 non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

ART. 10 (Modifica degli impianti o variazione del gestore)

1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dall'articolo 5 in quanto compatibile.

3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative prescrizioni di cui al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2 si applica il disposto dell'articolo 9, comma 5, e dell'articolo 5, comma 15.

4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.

4.3 – Disposizioni emanate con la Linea Guida Generale

Fin qui le indicazioni contenute nel Decreto, che forniscono le sponde normative sulle quali va costruita l'AIA e mediante le quali si può già delineare un quadro completo dei requisiti minimi richiesti.

Tuttavia, a completamento ed integrazione delle disposizioni emanate con l'art. 7 del Decreto, è opportuno riportare alcuni punti salienti stabiliti nelle “**Linee Guida generali per l'individuazione ed utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività esistenti o comunque già autorizzate di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99**” (emanate con D.M. 31 gennaio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale 135 del 13 giugno 2005), al punto III-5 intitolato specificatamente “Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale”.

In questo documento, anche se riferito al precedente **D. Lgs. 372/99**, abrogato e sostituito dal decreto legislativo attuale, si forniscono ulteriori indicazioni in merito ai contenuti dell'AIA.

In particolare si richiede che l'atto rilasciato al Gestore dia formalmente atto:

- a) delle caratteristiche della situazione ambientale in cui l'impianto è collocato descritta dal proponente (**quadro ambientale**);
- b) delle **criticità** emerse nel corso della precedente attività;
- c) del **quadro emissivo pregresso**;
- d) delle soluzioni impiantistiche e gestionali individuate dal proponente intese a contenere l'inquinamento sulle diverse matrici ambientali (**quadro progettuale**);
- e) dei requisiti necessari per il controllo integrato dell'inquinamento; in particolare devono essere dettagliati la **metodologia** e le **frequenze di misurazione**, nonché le **procedure per la relativa valutazione**. Possono essere previste modalità di misura e controllo differenziate per verificare che sia garantito il rispetto dei limiti normativi esistenti, l'adeguamento alle MTD indicate nell'autorizzazione ed il rispetto delle altre eventuali prescrizioni impartite. L'Autorità competente inoltre stabilisce le **tempistiche dell'autocontrollo** da parte del Gestore indicando le modalità con cui i dati relativi al controllo in possesso del Gestore devono essere resi accessibili all'Autorità competente.

L'Autorità competente rilascia l'autorizzazione motivando le eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie avuto riguardo al quadro ambientale e alla situazione impiantistica proposta, ovvero, sulla base delle suddette motivazioni, nega il rilascio dell'autorizzazione richiedendo ulteriori integrazioni.

L'Autorità competente provvede al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che concerne **l'impianto nel suo complesso** ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, numeri 3 e 9 del D. Lgs. 372/99.

Così il decaduto D. Lgs. 372/99 al comma 1 dell'art. 2 (ma le definizioni sono rimaste invariate con il nuovo Decreto):

- 3) "impianto", l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- 9) "autorizzazione integrata ambientale", il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

4.4 – Sanzioni previste dal D. Lgs 18 febbraio 2005, n. 59

A conclusione di questo breve estratto dalle parti più significative delle norme ai fini del rilascio dell'A.I.A., si riportano anche le sanzioni previste dal Decreto.

(art. 16 - Sanzioni)

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato I senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.
3. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato I dopo l'ordine di chiusura dell'impianto è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1.

ART. 11 (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente.

5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 11, comma 2.

ART. 11 (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)

2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1 il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa.

L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista dall'articolo 5, comma 13.

ART. 5 (Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale)

13. L'autorità competente può chiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso, il termine di cui al comma 12, nonché il termine previsto per la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi di cui al comma 10 del presente articolo si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa.

7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto **non si applica** il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Legge 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale**

16. Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

(comma modificato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 213 del 1998)

Nei casi di violazione del T.U. delle norme sulla circolazione stradale) e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, (l'art 138 del T.U. approvato con d.P.R. 1 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62), e l'art. 107 del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri.

9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti.

10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.

5. Considerazioni generali sulle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale costituisce requisito indispensabile la conformità dei contenuti della domanda alle finalità del D. Lgs 18 febbraio 2005, n. 59; a tale proposito in sede di valutazione della domanda di AIA devono essere verificate le seguenti condizioni, che derivano direttamente dai sei principi generali dell'AIA, espressi nell'art. 3 del Decreto:

ART. 3 (Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale)

1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Pertanto:

- deve essere rispettata la normativa nazionale e locale vigente nel contesto territoriale in cui è situato l'impianto (art. 3 – comma 1);
- devono essere state individuate per lo specifico impianto le MTD (art. 3 – comma 1a) in grado di:
 - conseguire gli obiettivi del Decreto
 - garantire la coerenza con il contesto ambientale di riferimento,
 - essere in linea con gli obblighi nazionali, comunitari e internazionali di carattere ambientale,
 - essere applicabili all'impianto cui sono dirette,

- essere sostenibili sotto il profilo economico;
- le modalità di gestione dell'impianto proposte dal Gestore devono essere tali da garantire che i fenomeni di inquinamento non risultino significativi nel contesto in cui l'impianto è inserito (art. 3 – comma 1b);
- il ciclo produttivo in esame deve prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti; in caso contrario deve essere massimizzato il riuso, il riciclo e il recupero, incluso quello energetico, degli scarti di lavorazione (art. 3 – comma 1c);
- l'azione svolta dal Gestore per assicurare l'uso efficiente dell'energia nell'impianto in esame deve essere sufficientemente documentata (art. 3 – comma 1d);
- devono essere state individuate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze (art. 3 – comma 1e);
- gli impianti devono adottare misure idonee ad evitare rischi di inquinamento al momento della cessazione delle attività e a garantire il ripristino ambientale dei siti eventualmente inquinati (art. 3 – comma 1f);
- la domanda deve essere formulata facendo riferimento alle grandezze fisiche e ai livelli di precisione delle misure più idonei a rappresentare i risultati raggiungibili con l'applicazione delle tecniche proposte;
- nella domanda devono essere specificati, in coerenza a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale, gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni che individuano la metodologia, la frequenza di misurazione e la relativa procedura di valutazione tenendo conto del principio generale di proporzionare l'azione al beneficio atteso;
- devono essere previste misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni occasionali, per i malfunzionamenti e per l'arresto definitivo dell'impianto.

6. Individuazione degli elementi minimi che costituiscono l'autorizzazione integrata ambientale

L'analisi dei riferimenti normativi riportata al punto 2 consente di individuare alcune considerazioni relative ai contenuti minimi sui quali si dovrà basarsi il provvedimento autorizzativo.

Questi elementi sono:

- | | |
|------------------------|--|
| Elemento n. 1. | Definizioni |
| Elemento n. 2. | Parte introduttiva |
| Elemento n. 3. | Attività autorizzata e suo gestore |
| Elemento n. 4. | Convincimenti e motivazioni |
| Elemento n. 5. | Valori limite di emissione |
| | 1. Emissioni in atmosfera |
| | 2. Emissioni in acqua |
| | 3. Gestione rifiuti |
| | 4. Rumore |
| Elemento n. 6. | Disposizioni e prescrizioni ulteriori |
| Elemento n. 7. | Prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi |
| Elemento n. 8. | Durata rinnovo e riesame |
| Elemento n. 9. | Obblighi di notifica |
| Elemento n. 10. | Modifiche all'impianto |
| Elemento n. 11. | Gestione del fine vita d'impianto |
| Elemento n. 12. | Aspetti economici |
| Elemento n. 13. | Sanzioni |
| Elemento n. 14. | Autorizzazioni sostituite |
| Elemento n. 15. | Allegato: Piano di monitoraggio e controllo |

Nelle note che seguono sarà analizzato ciascun elemento in modo da costruire un mosaico i cui tasselli offrano un insieme coerente ed armonico.

ELEMENTO N. 1 – DEFINIZIONI

In ogni autorizzazione dovranno essere precisati con esattezza gli attori ed i ruoli che ciascuno di essi ha nel procedimento, secondo le definizioni riportate nel D. Lgs 18 febbraio 2005, n. 59:

ATTORE	DEFINIZIONE / RUOLO	FRASE SUGGERITA
Autorità competente	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale indicati nell'allegato V al decreto. Il Ministro è l'autorità che rilascia l'atto. Per gli altri impianti, l'autorità individuata, tenendo conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, dalla Regione o dalla Provincia autonoma	L'autorizzazione è rilasciata da, indicato nel testo seguente con il termine autorità competente.
Gestore	Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto	L'autorizzazione è rilasciata a, quale richiedente in nome e per conto della ditta, indicato nel testo seguente con il termine gestore.
Autorità di controllo		Ai fini dell'autorizzazione, ed ai sensi del decreto, l'autorità di controllo è l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.
Osservatorio	In base all'art. 13 del decreto è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un osservatorio sull'applicazione comunitaria, nazionale e regionale a servizio delle autorità competenti	
Autorità presso la quale è ammesso ricorso		ad esempio TAR del Lazio se l'atto amministrativo viene emesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Uffici per la consultazione degli atti	L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto, al fine della consultazione del pubblico	

ELEMENTO N. 2 – PARTE INTRODUTTIVA

La parte introduttiva del dispositivo (negli atti amministrativi è solitamente costituita dai considerata) potrà essere divisa in quattro parti:

- le premesse
- le leggi e le disposizioni viste
- i documenti esaminati
- gli atti rilevati

Nella **premessa** l'autorità competente potrà fare riferimento alle leggi comunitarie e nazionali che danno luogo al provvedimento autorizzatorio.

Nella parte riguardante le **leggi e le disposizioni viste** potranno essere elencate le sponde normative utilizzate per affrontare il caso specifico oggetto dell'AIA, ad esempio le leggi nazionali o regionali applicate.

Nella terza sezione potranno essere elencati i **documenti esaminati** in fase di istruttoria, quali la documentazione prodotta, i pareri ricevuti, i verbali delle conferenze di servizi, che hanno consentito di raggiungere l'obiettivo finale; saranno precisate le date di presentazione della domanda e le date più significative riguardanti l'iter istruttorio della stessa.

Se l'impianto è nuovo e soggetto a VIA saranno citati gli atti conclusivi della procedura, in particolare quelli riguardanti le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione di tale normativa.

Se l'impianto è in possesso di un SGA secondo la norma UNI EN ISO 14001 e il regolamento EMAS dovranno essere citati gli estremi della documentazione comprovante l'operatività del SGA.

Nella quarta sezione saranno citati, quali **atti rilevati**:

- gli estremi con cui il gestore ha effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, indicando il quotidiano e la data della pubblicazione dell'annuncio di deposito della domanda;

- l'esistenza o meno di eventuali osservazioni pervenute nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05 a seguito del deposito della copia della documentazione relativa alla domanda di AIA ai fini della consultazione da parte del pubblico;
- le controdeduzioni della commissione istruttoria elaborate a seguito e in supporto di pareri e osservazioni;
- l'individuazione degli uffici di deposito della copia del provvedimento e delle risultanze dei controlli;
- l'individuazione dell'ufficio di riferimento per il gestore per l'invio delle comunicazioni e delle notifiche.

ELEMENTO N. 3 – ATTIVITA' AUTORIZZATA

L'Autorità competente indica l'impianto che viene autorizzato, con l'indirizzo esatto ed il nominativo del **Gestore** che ha fatto domanda di AIA, quindi elenca le attività IPPC autorizzate (dando indicazione di quella che deve essere considerata come attività prevalente ai fini di tutti gli obblighi e adempimenti di comunicazione e reporting connessi all'IPPC) ai sensi del decreto riportando esclusivamente quelle estratte dall'allegato V pertinenti caso per caso.

A questo elenco vanno poi aggiunte, in quanto facenti eventualmente parte dell'autorizzazione:

- le attività connesse non IPPC;
- le altre attività IPPC (cioè di proprietà dello stesso gestore, ubicate nello stesso sito ma di competenza di altre autorità, autorizzate nell'ambito dello stesso procedimento).

Se può essere opportuno, per maggiore chiarezza a vantaggio degli enti di controllo, l'autorità competente indica le attività che, invece, non sono incluse nell'autorizzazione (eventuali attività non IPPC e non connesse).

ELEMENTO N. 4 – CONVINCIMENTI E MOTIVAZIONI
--

L'autorità competente, sulla base:

- a) degli **impegni assunti dal gestore con la compilazione e la sottoscrizione della Scheda C** (DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO DA AUTORIZZARE) della modulistica e relativi allegati, con particolare riferimento alle sezioni: C.1 Impianto da autorizzare, C.2 Sintesi delle variazioni, C.3 Consumi ed emissioni (alla capacità produttiva) dell'impianto da autorizzare, C.4 Benefici ambientali attesi, C.5 Programma degli interventi di adeguamento, C.6 Nuova relazione tecnica dei processi produttivi dell'impianto da autorizzare, C.7 Nuovi schemi a blocchi;
- b) degli **impegni assunti dal gestore con la compilazione e la sottoscrizione della Scheda E** (SCHEDA E – MODALITA' DI GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E PIANO DI MONITORAGGIO) della modulistica e relativi allegati, con particolare riferimento alle sezioni: E.1 Quadro di sintesi delle variazioni delle modalità di gestione ambientale, E.2 Piano di monitoraggio, E.3 Descrizione delle modalità di gestione ambientale, E.4 Piano di monitoraggio;
- c) delle ulteriori informazioni ricevute dal gestore per mezzo della domanda, della modulistica e degli allegati;
- d) dei risultati emersi nella fase istruttoria del procedimento;
- e) degli elementi emersi in conferenza dei servizi;
- f) dei contributi e delle osservazioni portati dal pubblico interessato;

esprime in modo esplicito il proprio convincimento che nell'impianto da autorizzare:

- il gestore sta proponendo l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in quanto le tecniche proposte dal gestore sono riconosciute migliori tecniche disponibili per l'impianto per i seguenti motivi:
;
- il gestore ha manifestato in forma chiara l'impegno a porre in atto le misure atte ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle attività oggetto dell'autorizzazione nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

- il gestore ha manifestato in forma chiara l'impegno ad utilizzare l'energia in modo efficace;
- il gestore ha manifestato in forma chiara l'impegno a prendere le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- il gestore ha manifestato in forma chiara l'impegno ad assicurare misure adeguate affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività dell'Impianto ed il sito stesso venga ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

L'autorità competente, nella persona del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pertanto, ritiene di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta prescrivendo al gestore che l'impianto sia esercito nel rispetto dei valori limite di emissione, delle disposizioni e delle prescrizioni, delle indicazioni per il piano di monitoraggio e controllo contenute nell'autorizzazione stessa.

ELEMENTO N. 5 – VALORI LIMITE DI EMISSIONE

L'autorizzazione integrata ambientale deve includere i valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III del decreto legislativo, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

Dovranno essere fissati in generale i valori limite aggregati per matrice ambientale, a partire dai parametri previsti dall'allegato III del Decreto, di cui è obbligatorio tener conto, se pertinenti. L'indicazione di un elenco di inquinanti nell'allegato III del decreto legislativo e tantomeno le liste di controllo introdotte con l'inventario INES non devono però far ritenere che l'AIA si dovrà limitare a questi (su cui l'autorizzazione comunque dovrebbe esprimersi con un valore o con l'esclusione) poiché comunque dovranno essere considerati tutti gli inquinanti possibili connessi ai processi produttivi autorizzati, alla normativa di settore ed in generale alla normativa ambientale.

Emissioni in atmosfera
1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo
2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto
3. Monossido di carbonio
4. Composti organici volatili
5. Metalli e relativi composti
6. Polveri
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre)
8. Cloro e suoi composti
9. Fluoro e suoi composti
10. Arsenico e suoi composti
11. Cianuri
12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera
13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)

Emissioni in acqua
1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico
2. Composti organofosforici

3. Composti organici dello stagno
4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili
6. Cianuri
7. Metalli e loro composti
8. Arsenico e suoi composti
9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici
10. Materie in sospensione
11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare)
12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD)

Appare opportuno fornire alcune indicazioni relative a come esprimere alcuni agenti inquinanti:

- PM10 può comparire in alcuni permessi per le nuove installazioni. Significa massa totale di polveri con particelle di diametro al di sotto dei 10 µm.
- I metalli ed i loro composti possono essere sia legati a particelle di polveri, sia compresi nelle emissioni fuggitive di metalli. Indicare quale tipo di valore limite si impiega nelle autorizzazioni. Se come valori limite si fa riferimento ai singoli metalli essi vanno indicati singolarmente.
- NOx significa monossido di azoto e biossido di azoto espressi come biossido di azoto.
- VOC significa composto organico volatile, includendo il metano, utilizzate l'espressione NMVOC se il metano è escluso.
- SOx significa biossido di zolfo e triossido di zolfo espresso come biossido di zolfo.
- Per gli idrocarburi aromatici policiclici indicare i relativi metodi di misura (esempio 16 PAH EPA o somma di 6 Borneff PAH).
- HCl significa composto inorganico di cloro espresso come HCl.
- HF significa composto inorganico totale di fluoro espresso come HF.
- PCDD/PCDF significa policlorodibenzodiossina e dibenzofurano espressi come equivalenti di tossici.
- TOC significa carbonio organico totale
- BTEX significa somma di benzene, toluene, etilbenzene e xilolo.
- COD significa richiesta chimica di ossigeno.
- BODn significa richiesta biologica di ossigeno. Indicare i giorni pertinenti nella "n".

- Non c'è distinzione tra idrocarburi e olio.

Bisognerà poi verificare la possibilità o la necessità di prescrivere VLE relativi ad altri parametri relativi alle due matrici già indicate (aria ed acqua) ed alle altre matrici ambientali:

- Rumore
- Gestione rifiuti
- Altre

I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico.

ELEMENTO N. 6 – DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI ULTERIORI

Le condizioni di autorizzazione devono prevedere disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme nonché la data, comunque **non successiva al 30 ottobre 2007**, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate.

L'autorizzazione integrata ambientale deve contenere inoltre le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di **avvio**, **arresto**, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti.

L'autorizzazione deve contenere l'obbligo per il Gestore di fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo.

In generale, all'interno di questo elemento vanno inserite tutte le disposizioni e le prescrizioni per quanto riguarda emissioni in aria, acqua, rumore, rifiuti, energia etc. che, diversamente da quanto viene incluso nell'elemento 5, non possono essere espressi attraverso limiti ma piuttosto vengono espressi attraverso indicazioni sia di natura tecnica e sia gestionale.

ELEMENTO N. 7 – PRESCRIZIONI DERIVANTI DA ALTRI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

L'autorizzazione deve indicare i riferimenti alle prescrizioni derivanti dal parere di compatibilità ambientale che vengono assorbite nell'autorizzazione nel caso di nuovi impianti e i riferimenti ai rapporti di sicurezza per gli impianti a rischio di incidente rilevante.

L'indicazione con la quale vengono inserite le prescrizioni VIA o da rapporto di sicurezza nell'autorizzazione integrata ambientale dovrà necessariamente essere del tipo:

- per quanto riguarda il parere di VIA "... fatte salve le prescrizioni della VIA" eventualmente indicandole nuovamente tutte;
- per quanto riguarda il rapporto di sicurezza "..... sono fatte salve le prescrizioni formulate in sede di conclusione dell'istruttoria sul rapporto di sicurezza".

Quanto sopra in considerazione del fatto che l'AIA può contenere prescrizioni più restrittive rispetto a quelle della VIA (sia perché è un'autorizzazione all'esercizio sia perché le prescrizioni della VIA possono risultare superate se temporalmente molto antecedenti l'AIA) ma non può derogare in alcun modo alle prescrizioni ai sensi della normativa Seveso.

ELEMENTO N. 8 – DURATA, RINNOVO E RIESAME

L'autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni (vedi elemento n. 6) debbono essere attuate.

Deve essere indicata poi la durata dell'autorizzazione e di conseguenza la data di scadenza, a far data dal rilascio della stessa; per un migliore servizio può essere indicata anche la data, anteriore di sei mesi alla scadenza, entro la quale il Gestore deve inviare all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1 del Decreto. In sintesi la durata dell'AIA può ricondursi ai casi illustrati nella tabella seguente.

Durata AIA		Rif. decreto
5 anni	Casi comuni	Art. 9 comma 1
6 anni	l'impianto risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001	Art. 9 comma 3
7 anni	impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici	Art. 9 comma 1
8 anni	Impianto registrato ai sensi del regolamento n. 761/2001/CE	Art. 9 comma 2

E' necessario che al Gestore venga reso noto che, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del Decreto, l'autorità competente procederà al riesame del provvedimento emanato, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

ELEMENTO N. 9 – OBBLIGHI DI NOTIFICA

L'autorizzazione deve contenere l'obbligo per il Gestore di dare le seguenti notifiche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

- comunicazione prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA;
- trasmissione dei dati relativi ai controlli delle emissioni per il tramite di APAT e per conoscenza ai comuni interessati;
- tempestiva informazione, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto per il tramite di APAT.

Le notifiche ed i rapporti debbono **sempre essere firmati dal gestore dell'impianto.** Nell'autorizzazione deve essere indicato l'ufficio presso cui devono essere inviate le notifiche.

ELEMENTO N. 10 – MODIFICHE ALL’IMPIANTO

Il gestore ha l’obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all’impianto; l’autorità competente a sua volta richiederà l’invio di una nuova domanda di AIA in caso di modifica sostanziale (cioè una *“Modifica dell’impianto che, secondo un parere motivato dell’autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l’ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l’allegato I indica valori soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”*, art. 2, comma 1, lettera n) o, in caso contrario, aggiornerà l’autorizzazione (art. 8, comma 1).

ELEMENTO N. 11 – GESTIONE DEL FINE VITA D’IMPIANTO

L’esame delle problematiche relative al fine vita dell’impianto dovrà mettere in luce due aspetti:

- la messa in sicurezza dell’impianto all’atto della chiusura;
- il ripristino dell’area a norma delle vigenti leggi sulle bonifiche.

ELEMENTO N. 12 – ASPETTI ECONOMICI

(DA DEFINIRE IN BASE AL DECRETO TARIFFE)

ELEMENTO N. 13 – SANZIONI

Fatte salve le sanzioni prescritte dalla norma, nell'autorizzazione integrata ambientale si rammenta che ai sensi dell'art. 11, comma 9, l'inosservanza delle prescrizioni comporta l'assunzione da parte dell'autorità competente delle seguenti azioni:

- a) una diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) una diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- c) una revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

ELEMENTO N. 14 – AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

Infine dovranno essere indicate le **autorizzazioni sostituite** secondo quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 5 comma 18 e dall'allegato II del Decreto; lo schema potrà essere il seguente:

ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI GIA' IN ATTO, DA CONSIDERARE SOSTITUITE DALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE					
n.	Autorizzazione sostituita	Estremi atto	Ente	Data	Oggetto
1.	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203)				
2.	Autorizzazione allo scarico (D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)				
3.	Autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti (D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 27)				
4.	Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 28)				
5.	Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, art. 7)				
6.	Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati (D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, art. 5)				
7.	Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.Lgs. 1992, n. 99, art. 9) (1)				
8.	Comunicazione ex art. 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n.22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione.				
9.	Altre autorizzazioni				

⁽¹⁾ Si noti che l'attività non è di per sé soggetta alla normativa IPPC, ma può essere oggetto di autorizzazione integrata ambientale nei casi sia tecnicamente connessa ad una attività di cui all'allegato I

ELEMENTO N. 15 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

L'autorizzazione integrata ambientale dovrà avere in allegato il Piano di monitoraggio e controllo, il quale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di settore e della linea guida sui monitoraggi, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi agli autocontrolli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale.

Se, come potrebbe accadere nel caso di nuovi impianti o di modifiche sostanziali, il Piano di monitoraggio e controllo non è stato ancora predisposto al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'autorizzazione deve riportare in modo puntuale le modalità e i tempi entro i quali l'autorità di controllo, sulla base delle proposte del gestore, predisporrà il Piano che andrà a far parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.

ALLEGATO A: NORMATIVE DI RIFERIMENTO**A.1 - Gestione Integrata dell'Inquinamento (IPPC) e V.I.A.**

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimenti agli impianti oggetto dell'AIA
Direttiva 337/85/CEE	Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (G.U.C.E. n. L 175 del 5 luglio 1985)	
LEGGE 8 luglio 1986, n. 349	Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (G.U. n. 162, 15 luglio 1986, S. O.)	
DPCM del 10 agosto 1988 n. 377	Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (G.U. n. 204 del 31 agosto 1988).	
<u>D.P.C.M. 27 dicembre 1988</u>	Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 1989).	
<u>D.P.R. 12 aprile 1996</u>	Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (G.U. n. 210 del 7 settembre 1996)	
Dir. 96/61/CE (IPPC)	Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GUCE n. L 257 del 10/10/1996)	
<u>Dir. CE 3 marzo 1997, n. 11</u>	Modifiche della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (G.U.C.E. n. L 73 del 14 marzo 1997)	

<u>D.P.R. 11 febbraio 1998</u>	Disposizioni integrative al D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 (G.U. n. 72 del 27 marzo 1998)	
<u>D. lgs 4 agosto 1999, n. 372</u>	Attuazione della direttiva 96/ 61/ CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento – IPPC (G.U. n. 252 del 26 ottobre 1999)	
<u>D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348</u>	Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere (G.U. n. 240 del 12 ottobre 1999)	
<u>D.P.C.M. 3 settembre 1999</u>	Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale (G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999)	
<u>Decisione 2000/ 479/ CE del 17 luglio 2000 della Commissione</u>	attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'art. 15 della direttiva 96/ 61/ CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) (G.U.C.E. L 192 del 28 luglio 2000)	
<u>Decreto 23 novembre 2001</u>	Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (S.O. 29 alla G.U. n. 37 del 13 febbraio 2002)	
<u>Legge n. 39 del 1 marzo 2002</u>	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europea (S. O. n. 54 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002)	
<u>Decreto ministeriale 26 aprile 2002</u>	Modifiche al decreto ministeriale 23 novembre 2001 in materia di dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art.10 del decreto legislativo n. 372 del 1999 (G.U. n. 126 del 31 maggio 2002)	
<u>DECRETO 19 novembre 2002</u>	Istituzione della commissione di cui all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 372/1999. (GU n. 302 del 27-12-2002)	
<u>Legge 31 ottobre 2003, n. 306</u>	Legge Comunitaria 2003	

A.2 - Inquinamento atmosferico (contenimento delle emissioni inquinanti)

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimenti agli impianti oggetto dell'AIA
D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203	Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (G.U. n. 140 del 16 giugno 1988, S.O.).	
Dpcm 21 luglio 1989 (attuazione e interpretazione del Dpr 203/1988)	Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali	
D.M. 12 luglio 1990	Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione (G.U. n. 176 del 30 luglio 1990, S.O.).	
<u>D.P.R. 25 luglio 1991</u>	Modifiche all'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989 (G.U. n. 175 del 27 luglio 1991)	
<u>L. 15 gennaio 1994, n. 65</u>	Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 (G.U. n. 23 del 29 gennaio 1994, S.O.)	
<u>D.M. 15 aprile 1994</u>	Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 (G.U. n. 107 del 10 maggio 1994)	
<u>D.M. 5 settembre 1994</u>	Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (G.U. n. 220 del 20 settembre 1994, S.O.)	
<u>D.M. 7 febbraio 1995</u>	Modalità e contenuti delle domande di concessione e/o di autorizzazione all'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali (G.U. n. 56 dell'8 marzo 1995)	
<u>D.P.C.M. 14 novembre 1995</u>	Recepimento della direttiva 93/12/CEE relativa al tenore dello zolfo di taluni combustibili liquidi (G.U. n. 279 del 29 novembre 1995)	

D.M 21 dicembre 1995	Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali (G.U. 8 gennaio 1996, n. 5)	
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n.351	Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria (GU n. 241 del 13-10-1999)	
<u>D.M. 25 febbraio 2000, n. 124</u>	Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.p.r. 24 maggio 1998 n. 203 e dell'art. 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 114 del 18 maggio 2000).	
D. M. 25 agosto 2000	Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.	
Decisione del consiglio del 4 aprile 2001	Approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo ai metalli pesanti (2001/379/CE) (GUCE n. L 134/41 del 17/15/2001)	
<u>D.M. 4 giugno 2001</u>	Programmi di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra, in attuazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337 (G.U. n. 205 del 4 settembre 2001)	
<u>D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416</u>	Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001)	
DPCM 8 marzo 2002	Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione (G.U. n. 60, 12 marzo 2002, Serie Generale)	
<u>D.M. 2 aprile 2002, n. 60</u>	Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio (S.O. 77/ L alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002)	
<u>L. 1 giugno 2002, n. 120</u>	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione – Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 (S.O. 129/ L alla G.U. n. 142 del 19 giugno 2002)	

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003	Istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (G.U.C.E. L275 del 25 ottobre 2003)	
--	--	--

A.3 - Inquinamento idrico

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimenti agli impianti oggetto dell'AIA
D. Lgs. del 12 luglio 1993, n. 275	Riordino in materia di concessione di acque pubbliche (G. U. 5 agosto 1993, n. 182)	
Legge 5 gennaio 1994, n. 36	Disposizioni in materia di risorse idriche (G. U. 19 gennaio 1994, n. 24)	
<u>D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238</u>	Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche (G.U. n. 173 del 26 luglio 1999).	
D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152	Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. n. 124 del 29 maggio 1999, S.O.).	
<u>Testo aggiornato del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152</u>	“Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/ 271/ CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/ 676/ CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto 18 agosto 2000, n. 258 (S.O. 172/ L alla G.U. n. 246 del 20 ottobre 2000)	
D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 258	Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128. (Pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2000)	
D. M. (Finanze) del 24 novembre 2000	Aggiornamento dei canoni annui per l'utenza di acqua pubblica di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. (G.U. del 28 dicembre 2000 n. 301)	
D.M. 12 giugno 2003 n.185	Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26. comma 2. del decreto legislativo 11 maggio 1999. n.	

	152 (G.U. n. 169 del 23 luglio 2003)	
--	---	--

A.4 - Inquinamento acustico

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimenti agli impianti oggetto dell'AIA
<u>D.P.C.M. 1° marzo 1991</u>	Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991).	
<u>L. 26 ottobre 1995, n. 447</u>	Legge quadro sull'inquinamento acustico (G.U. n. 254 del 30 ottobre 1995, S.O.).	
<u>D.M. (Ambiente) 11 dicembre 1996</u>	Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo (G.U. n. 52 del 4 marzo 1997)	
<u>D.P.C.M. 14 novembre 1997</u>	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (G.U. n. 280 del 1° dicembre 1997)	
D.M (Ambiente) 16 Marzo 1998	Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico (G.U. n. 76 del 1° aprile 1998)	
D.M. 29 novembre 2000	Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento o abbattimento del rumore	
<u>Direttiva 2002/ 49/ CE</u>	relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (G.U.C.E. L 189 del 18 luglio 2002)	

A.5 - Gestione dei rifiuti

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimenti agli impianti oggetto dell'AIA
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915	Attuazione delle direttive 75/442 relative a rifiuti, n. 86/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi (G.U. n. 343 del 15 dicembre 1982)	
Delibera comitato interministeriale 27 giugno 1984	Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 985, concernente lo smaltimento dei rifiuti (G.U. n. 253 del 13 settembre 1984, S.O.)	
<u>D.I. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 1988, n. 475</u>	Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali (G.U. n. 213 del 10 settembre 1988; G.U. n. 264 del 10 novembre 1988)	
<u>D.M. (Ambiente) 26 aprile 1989</u>	Istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali (G.U. n. 135 del 12 giugno 1989)	
<u>D.M. (Ambiente) 29 maggio 1991</u>	Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991)	
<u>Dir. 91/156/ CEE del 18 marzo 1991</u>	Modifica la direttiva 75/442/ CEE relativa ai rifiuti (G.U.C.E. L 78 del 26 marzo 1991).	
Direttiva 91/689/CEE del 12 dicembre 1991	Rifiuti pericolosi	
<u>D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95</u>	Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992, S.O.).	
Reg. CEE 1 febbraio 1993, n. 259	Regolamento dl Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (G.U. C.E. n. L 30 del 6 febbraio 1993)	
L. 25 gennaio 1994, n. 70	Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale (G.U.n. 24 del 31 gennaio 1994)	

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994	Imballaggi e i rifiuti di imballaggio (G.U.C.E. n. L 365 del 31 dicembre 1994) Recepita con D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	
<u>D.M. (Ambiente) 18 luglio 1996</u>	Ammontare dell'imposta unitaria dovuta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica (G.U. n. 250 del 24 ottobre 1996)	
<u>L. 11 novembre 1996, n. 575</u>	Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti (G.U. n. 265 del 12 novembre 1996)	
D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997, S.O.).	
<u>D.M. (Ambiente-Industria) 29 ottobre 1997</u>	Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) (non pubblicato sulla G.U.)	
<u>D.M. (Ambiente) 5 febbraio 1998</u>	Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 88 del 16 aprile 1998, S.O.)	-
<u>D.M. (Ambiente) 11 marzo 1998, n. 141</u>	Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica (G.U. n. 108 del 12 maggio 1998)	
<u>D.M. (Ambiente) 1° aprile 1998, n. 145</u>	Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2, lettera e), e comma 4, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 109 del 13 maggio 1998)	
<u>D.M. (Ambiente) 1° aprile 1998, n. 148</u>	Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 110 del 14 maggio 1998)	
<u>D.M. (Ambiente) 4 agosto 1998, n. 372</u>	Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti (G.U. n. 252 del 28 ottobre 1998, s.o.)	
<u>L. 9 dicembre 1998, n. 426</u>	Nuovi interventi in campo ambientale (G.U. n. 291 del 14 dicembre 1998, S.O.)	
<u>Dir. CE 26 aprile 1999, n. 31</u>	Discariche di rifiuti (G.U.C.E. n. L 182 del 16 luglio 1999)	
D. gs. 22 maggio 1999, n.209	Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriifenili (G.U. n. 151 del 30 giugno 1999)	

<u>D.l. 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2000, n. 33</u>	Disposizioni urgenti concernenti la proroga dei termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie per l'attivazione del protocollo di Kyoto (G.U. n. 305 del 30 dicembre 1999; G.U. n. 48 del 28 febbraio 2000)	
<u>D.M. (Ambiente) 18 aprile 2000, n. 309</u>	Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 254 del 30 ottobre 2000)	
<u>Decisione CE 3 maggio 2000, n. 532</u>	Decisione della Commissione che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (G.U.C.E. n. L 226 del 6 settembre 2000)	
<u>Decisione 2001/119/CE della Commissione del 22 gennaio 2001</u>	Modifica della decisione 2000/532/CE che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (G.U.C.E. n. L 047 del 16 febbraio 2001)	
<u>Decisione 2001/524/CE della Commissione del 28 giugno 2001</u>	Pubblicazione dei riferimenti delle norme EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 ed EN 13432:2000, nella G.U.C.E. delle Comunità europee, nell'ambito dell'attuazione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (G.U.C.E. n. L 190 del 12 luglio 2001)	
<u>D.M. (Ambiente) 11 ottobre 2001</u>	Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento (G.U. n. 255 del 2 novembre 2001)	
<u>Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente</u>	Indicazioni per la corretta e piena applicazione del Regolamento Comunitario n. 2557/ 2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti (S.O. 102 alla G.U. n. 108 del 10 maggio 2002)	
<u>Decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161</u>	Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate (G.U. n. 177 del 30 luglio 2002)	

D.P.C.M. del 24 dicembre 2002	Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003 (G.U n. 3 del 4 gennaio 2003- Suppl. Ordinario n.1)	
--------------------------------------	--	--

A.6 - Riutilizzo di rifiuti come combustibili

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimenti agli impianti oggetto dell'AIA
<u>D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95</u>	Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992, S.O.).	
D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508	Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (G.U. n. 305 del 30 dicembre 1992)	
D.M. (Ambiente) 17 febbraio 1993	Modalità e termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo dovuto alle imprese partecipanti al Consorzio obbligatorio degli oli usati (G.U. n. 64 del 18 marzo 1993)	
<u>D.M. (Sanità) 26 marzo 1994</u>	Raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale (G.U. n. 101 del 3 maggio 1994)	
<u>D.M. (Industria) 16 maggio 1996, n. 392</u>	Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati (G.U. n. 173 del 25 luglio 1996)	
<u>L. 11 novembre 1996, n. 575</u>	Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti (G.U. n. 265 del 12 novembre 1996)	
D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997, S.O.).	
<u>D.M. (Ambiente) 5 febbraio 1998</u>	Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 88 del 16 aprile 1998, S.O.)	
<u>D.M. (Ambiente) 1° aprile 1998, n. 145</u>	Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2, lettera e), e comma 4, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 109 del 13 maggio 1998)	
<u>D.M. (Ambiente) 1° aprile 1998, n. 148</u>	Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 110 del 14 maggio 1998)	

<u>D.M. (Ambiente-Industria) 15 luglio 1998</u>	Approvazione dello statuto del "Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali, esausti" (G.U. n. 187 del 12 agosto 1998, S.O.)	
D. gs. 22 maggio 1999, n.209	Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (G.U. n. 151 del 30 giugno 1999)	
<u>D.M. (Ambiente) 25 febbraio 2000, n. 124</u>	Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 114 del 18 maggio 2000)	
<u>D.M. (Ambiente) 18 aprile 2000, n. 309</u>	Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 254 del 30 ottobre 2000)	
<u>Dir. 2000/76/CE del 4 dicembre 2000</u>	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti (G.U.C.E. L332 del 28 dicembre 2000)	
<u>Ord. Min. (Sanità) 30 marzo 2001</u>	Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio (G.U. n. 82 del 7 aprile 2001)	
LEGGE 9 marzo 2001, n. 49	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine a animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso nimali pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio."	
<u>D.P.C.M. 7 settembre 2001, n. 395</u>	Recepimento della direttiva 99/ 32/ CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (g.u. N. 255 DEL 2 NOVEMBRE 2001)	
<u>D.l. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16</u>	Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni (G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001; G.U. n. 49 del 27 febbraio 2002)	

<u>L. 27 febbraio 2002, n. 16</u>	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 dicembre 2001 n. 452 recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA (CDR) (G.U. n. 63 del 15 marzo 2002)	
<u>D.P.C.M. 8 marzo 2002)</u>	Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione (G.U. n. 154 del 3 luglio 2002)	
<u>Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente</u>	Indicazioni per la corretta e piena applicazione del Regolamento Comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti (S.O. 102 alla G.U. n. 108 del 10 maggio 2002)	
<u>L. 6 maggio 2002 n. 82</u>	Conversione in legge del d.l. 7 marzo 2002, n. 22 recante "Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione" (G.U. n. 105 del 7 maggio 2002)	
<u>Decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161</u>	Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate (G.U. n. 177 del 30 luglio 2002)	
Decreto del 9 gennaio 2003	Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall'elenco di rifiuti non pericolosi (GU n. 14 del 18 gennaio 2003)	

A.7 - Danno ambientale e rischi di incidente rilevante

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimenti agli impianti oggetto dell'AIA
D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175	Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 (G.U. n. 127 del 1°giugno 1988).	
D.P.C.M. 31 marzo 1989	Applicazione dell'art.12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali (G.U. n. 93 del 21 aprile 1989, S.O.).	
Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996	Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (G.U.C.E. n. L 010 del 14/01/1997) <i>(Attuata con D. Lgs. del 17 agosto 1999, n. 334)</i>	
Legge 15 Marzo 1997, n. 59	Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa (G. U. n. 63 del 17 marzo 1997)	
<u>D.M. (Ambiente) 5 novembre 1997</u>	Criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni (G.U. n. 27 del 3 febbraio 1998)	
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37	Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n° 57 del 10/03/1998)	
<u>D.M. (Interno) 30 aprile 1998</u>	Modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1984 recante: "Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983" (G.U. n. 114 del 19 maggio 1998)	

<u>D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334</u>	Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (G.U. n. 228 del 28 settembre 1999, S.O.)	
Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471	Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni (S. O. n. 218/L alla Gazzetta ufficiale 15 dicembre 1999, n. 293)	
<u>D.M. (Ambiente) 9 agosto 2000</u>	Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza (G.U. n. 195 del 22 agosto 2000)	
<u>D.M. (Interno) 19 marzo 2001</u>	Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante (G.U. n. 80 del 5 aprile 2001) Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante (G.U. n. 80 del 5 aprile 2001)	
Decreto Ministeriale n.151, 9 maggio 2001	Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante). (G.U. n.138 del 16/6/2001)	
<u>D.M. (Ambiente) 16 maggio 2001, n. 293</u>	Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (G.U. n. 165 del 18 luglio 2001)	
Decisione 2001/573/CE del Consiglio del 23 luglio 2001 che modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE della Commissione	Rifiuti contenenti clorosilano, rifiuti contenenti silicone, materiali da costruzione contenenti amianto, miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua (G.U.C.E. n. L 203 del 28 luglio 2001)	
D.M. 18 settembre 2001, n. 468	Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale". (S.O. della G.U. n. 13 del 16 gennaio 2002)	
L. 20 febbraio 2002, n. 30	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (G.U. n. 62 del 14 marzo 2002, S.O.)	

A.8 - Sostanze e preparati pericolosi

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimenti agli impianti oggetto dell'AIA
R.D. 18 giugno 1931, n. 773	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (G.U. n. 146 del 26 giugno 1931, S.O.).	
D.M. (Sanità) del 23 febbraio 1988 n. 84	Etichettatura speciale da applicare su sostanze e preparati pericolosi (G.U. 21 marzo 1988, n. 67)	
Direttiva 91/157/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991	Relative alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (G.U.C.E. n. L 078 del 26 marzo 1991) <i>Recepita con Decreto 20 novembre 1997, n. 476</i>	
Reg. CEE 23 marzo 1993, n. 793	Valutazione e controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (G.U. n. 41 del 27 maggio 1993)	
Direttiva 93/86/CEE del Commissione del 4 ottobre 1993	Recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. (G.U.C.E. n. L 264 del 23 ottobre 1993) <i>Recepita con Decreto 20 novembre 1997, n. 476</i>	
<u>Reg. CEE 28 giugno 1994, n. 1488</u>	Principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (G.U. n. 62 del 18 agosto 1994)	
<u>D.lgs. 3 febbraio 1997, n. 52</u>	Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (G.U. n. 58 dell'11 marzo 1997, S.O.)	
<u>D.M. (Sanità) 4 aprile 1997</u>	Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza (G.U. n. 60 del 13 marzo 1997)	
<u>D.M. (Sanità) 28 aprile 1997</u>	Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (G.U. n. 192 del 19 agosto 1997, S.O.)	

<u>D.lgs. 16 luglio 1998, n. 285</u>	Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (G.U. n. 191 del 18 agosto 1998)	
<u>D.M. (Sanità) 12 agosto 1998</u>	Recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (G.U. n. 13 del 18 gennaio 1999, S.O.)	
<u>D.lgs. 22 maggio 1999, n. 174</u>	Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 793/93 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (G.U. n. 139 del 16 giugno 1999)	
Direttiva 45/99/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 31 maggio 1999*	Riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (G.U.C.E. L 200 del 30 luglio 1999)	
<u>D.M. Sanità 26 gennaio 2001</u>	Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento della direttiva 2000/ 32/ CE (S.O. 187 alla G.U. 164 del 17 luglio 2001)	
D.M (Sanità) dell'11 aprile 2001	Recepimento della direttiva 2000/33/CE recante ventisettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (Suppl. Ordinario n.203 alla G. U. n. 172 del 26 luglio 2001)	
<u>Direttiva 2001/58/CE della Commissione del 27 luglio 2001</u>	Modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'art. 14 della direttiva 1999/ 45/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'art. 27 della direttiva 67/548/ CEE del Consiglio (schede dati di sicurezza). (G.U.C.E. L 212 del 7 agosto 2001) <i>(Recepita con D. M. (Sanità) del 7 settembre 2002)</i>	

<p><u>Direttiva 2001/59/CE della Commissione del 6 agosto 2001</u>*</p>	<p>Ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/ 548/ CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (G.U.C.E. L 225 del 21 agosto 2001)</p>	
<p><u>Direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001</u>*</p>	<p>Adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/ 45/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (G.U.C.E. L 226 del 22 agosto 2001)</p>	
<p>D. M. (Sanità) del 7 settembre 2002</p>	<p>Recepimento della direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'art. 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU n. 252 del 26-10-2002)</p>	
<p>D.M. 3 luglio 2003 n.194</p>	<p>Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (G.U. n. 173 del 28 luglio 2003)</p>	

A.9 - Risparmio energetico

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimenti agli impianti oggetto dell'AIA
Legge 9 gennaio 1991, n. 10	Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia	

A.10 - Certificazione ambientale di prodotto/Strumenti volontari

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimenti agli impianti oggetto dell'AIA
D.l. 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L.9 agosto 1993, n. 294	Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - Ecolabel (G.U. n. 157 del 7 luglio 1993; G.U. n. 188 del 12 agosto 1993).	
D.M. (Ambiente) 2 agosto 1995, n. 413	Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit (G.U. n. 231 del 3 ottobre 1995).	
<u>Regolamento CE 1980/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2002</u>	Relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (G.U.C.E. L237 del 21 settembre 2000)	
Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del consiglio del 19 marzo 2001,	Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (G.U.C.E. n. L 114 del 24 aprile 2001)	
<u>L. 23 marzo 2001, n. 93</u>	Disposizioni in campo ambientale (G.U. n. 79 del 4 aprile 2001)	